



Tribunale di Genova

sezione lavoro

Verbale di udienza nella causa R.G. 3646 /2017 promossa da

ANNA SORRENTINO

nei confronti di

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

Oggi, 08/02/2018, davanti al giudice monocratico Marcello Basilico, assistito dal cancelliere sottoscritto, sono comparsi per parte ricorrente, l'avv. A. Milone in sost. avv. Marone, e, per il MIUR, l'avv. Lembeck.

Il giudice

viste le considerazioni dei difensori in ordine alla questione dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti titolari di diritti suscettibili di lesione per effetto dell'accoglimento del ricorso, questione posta stamani alla loro attenzione; ritenuto che la procedura di mobilità mediante la predisposizione di graduatorie per l'assegnazione annuale dei posti richiesti dal personale scolastico comporta, all'esito di quella, l'insorgenza di un diritto della parte vincitrice della selezione alla prestazione lavorativa nella posizione attribuita dall'Amministrazione;

ritenuto che l'accoglimento del ricorso per una delle posizioni richieste dalla parte ricorrente comporterebbe necessariamente l'interferenza del diritto così accertato con quello del docente già dichiarato vincitore dall'Amministrazione;

ritenuto che sotto questo profilo non assume rilevanza la prospettiva di una collocazione del docente in sovrannumero, operazione priva di presupposti giuridici certi;

ritenuto altresì che la formulazione della domanda attrice in termini di accertamento del diritto ad un posto "vacante e disponibile" alla data delle operazioni di mobilità, per ambiti che non identificano a priori la singola posizione rivendicata non esclude, ma anzi implica comunque che il diritto venga vantato con riferimento a una singola cattedra cioè ad una posizione lavorativa;

ritenuto pertanto che la formulazione della domanda non fa venire meno la regola per cui la causa deve ritenersi comune ai soggetti che occupino per decisione dell'Amministrazione le posizioni lavorative richieste con la domanda stessa



dispone

che venga integrato il contraddittorio con la chiamata in causa dei docenti cui sono stati assegnati per effetto della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016-2017 le posizioni richieste con ricorso e, visto il numero e la difficoltà di identificare le persone titolari delle rispettive situazioni giuridiche e soggettive

autorizza

la parte ricorrente a provvedervi mediante pubblicazione del ricorso e della presente ordinanza sui siti istituzionali delle Amministrazioni convenute, applicando l'art. 151 c.p.c.

fissa

per la discussione l'udienza del 11/4/18 ore 12.00, con avviso ai terzi chiamati che dovranno costituirsi entro dieci giorni prima dell'udienza.

Il Cancelliere
Marina Ricagni

Il Giudice
Marcello Basilico

